



## CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

### **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI E SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER IL PERIODO 01.01.2009 – 31.07.2013 PER I COMUNI DI QUARRATA, AGLIANA E MONTALE**

#### SI RENDE NOTO

- che sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti:

- 1) *...omissis...* Qualora una cooperativa consociata allo scrivente Consorzio a livello meramente tecnico intendesse partecipare autonomamente alla procedura di gara in oggetto per l'affidamento di uno dei tre lotti può *...questo consorzio...*, da solo o in ATI con altro soggetto, partecipare per i lotti rimanenti?
- 2) Qualora una cooperativa consociata allo scrivente Consorzio stipulasse un contratto di avvalimento con *...questo consorzio...* per concorrere per uno dei tre lotti, potrebbe il Consorzio ausiliare partecipare (da solo o in ATI con altro soggetto) per l'affidamento dei lotti rimanenti? *...omissis...*
- 3) *...omissis...* A seguito della lettura del Comunicato 1 pubblicato sul sito del Comune di Quarrata, nel quale, in relazione al rinnovo del CCNL delle Cooperative sociali si rimanda alla lettura dell'art. 20 del Capitolato Speciale, si osserva che, tale articolo, si riferisce esclusivamente agli adeguamenti sulla base dell'indice ISTAT senza riferimento alcuno al rinnovo contrattuale il cui verbale di accordo è stato stipulato in data 30/07/2008. Siamo pertanto a chiedere se il contenuto del Comunicato 1 debba essere inteso come disponibilità dei Comuni al solo riconoscimento degli adeguamenti ISTAT e non anche degli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL *...omissis...*

- che il Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, ha risposto in data odierna come segue:

Si premette che lo Scrivente Consorzio non indica nei Suoi scritti a quale tipologia di consorzio esso appartiene. Questa Amministrazione presume che l'impresa in questione rientri tra i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del Codice dei Contratti laddove si parla di consorzio di cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e successive modificazioni.

- 1) Non si comprende cosa significhi "cooperativa consociata allo scrivente Consorzio a livello meramente tecnico...". In ogni caso, se il consorzio è della tipologia sopra descritta (art. 34 comma 1 lett. b)), l'art. 37 comma 7 del Codice dei Contratti impone a detti consorzi di indicare l'impresa consorziata esecutrice dei servizi e solo per questa impresa vale il divieto di partecipazione alla medesima procedura di gara. Resta inteso che in caso di partecipazione di consorzio e consorziata non esecutrice, trattandosi di due soggetti diversi, dovranno essere presentati due plichi separati.
- 2) Il Consorzio può prestare i requisiti ad una impresa, sia essa consorziata o meno, attraverso l'istituto dell'avvalimento per la partecipazione ad un lotto (prestare attenzione alla documentazione richiesta per tale ipotesi). Il medesimo consorzio potrà partecipare come concorrente agli altri lotti. Resta inteso che in tal caso dovranno essere presentati due plichi.

3) I contratti ad esecuzione periodica o continuativa devono contenere delle clausole di revisione prezzi. La revisione prezzi implica un prezzo già offerto e un arco temporale già trascorso. Quindi il concorrente nella formulazione dell'offerta economica dovrà tener conto di tutti gli oneri contrattuali relativi (quindi anche del CCNL vigente al momento della presentazione dell'offerta) in relazione al progetto tecnico che vorrà presentare. Solo successivamente sarà possibile chiedere la revisione prezzi, revisione che potrà essere eventualmente accordata solo dopo apposita istruttoria espletata dal responsabile del servizio competente. (Non è possibile naturalmente chiedere la revisione prezzi al momento della stipulazione del contratto perché ciò implicherebbe un errore nella formulazione dell'offerta economica da parte dell'aggiudicatario).

Quindi la revisione dell'importo contrattuale determinato con la gara potrà essere oggetto di revisione o sulla base degli indici Istat o sulla base dei dati richiamati dall'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del Codice dei Contratti, che possono essere richiamati per analogia, e comunque sulla base di un'istruttoria eventualmente effettuata dal responsabile del servizio.

Quarrata, li 17/09/2008

Il Responsabile del Servizio Affari Generali  
e Attività Negoziali  
F.to Dott.ssa Danila Bandaccari